



# **CITTA' DI POGGIARDO**

**Provincia di Lecce**

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE**

**LEGGE 15 GENNAIO 1992, n. 21**

**LEGGE REGIONALE DELLA PUGLIA N°14 DEL 03.04.1995**

**Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale**

**n. 31 del 21/11/2012**

**PARTE PRIMA**  
**SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON AUTOVETTURA FINO A 9 POSTI**  
**COMPRESO IL CONDUCENTE**

Articolo 1 .....	Disciplina del servizio
Articolo 2.....	Definizione del servizio
Articolo 3.....	Autorizzazione all'esercizio e figure giuridiche di gestione
Articolo 4.....	Condizioni d'esercizio
Articolo 5.....	Numero autorizzazioni
Articolo 6.....	Riconoscibilità delle autovetture
Articolo 7.....	Operatività del servizio
Articolo 8.....	Tariffe
Articolo 9.....	Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore
Articolo 10 .....	Requisiti e ubicazione della rimessa
Articolo 11.....	Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni
Articolo 12 .....	Contenuti del bando
Articolo 13.....	Presentazione delle domande
Articolo 14.....	Titoli oggetto de valutazione
Articolo 15.....	Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione
Articolo 16 .....	Trasferibilità dell'autorizzazione
Articolo 17.....	Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio
Articolo 18.....	Acquisizione della corsa
Articolo 19.....	Comportamento del conducente in servizio
Articolo 20 .....	Collaborazione alla guida
Articolo 21 .....	Interruzione del trasporto
Articolo 22 .....	Trasporto di soggetti diversamente abili
Articolo 23 .....	Contachilometri
Articolo 24 .....	Locazione temporanea ed eccezionale delle vetture impiegate in servizio di noleggio veicolo con conducente
Articolo 25 .....	Vigilanza
Articolo 26 .....	Sanzioni
Articolo 27 .....	Rinuncia all'autorizzazione
Articolo 28 .....	Sospensione dell'autorizzazione
Articolo 29 .....	Revoca dell'autorizzazione
Articolo 30 .....	Decadenza dell'autorizzazione
Articolo 31 .....	Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione
Articolo 32 .....	Irrogazione delle sanzioni

**PARTE SECONDA**  
**SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON AMBULANZE**

Articolo 33 .....	Disciplina del servizio
Articolo 34 .....	Definizioni e classificazioni
Articolo 35 .....	Autorizzazione
Articolo 36 .....	Contingente numerico
Articolo 37 .....	Rilascio delle autorizzazioni
Articolo 38 .....	Sostituzione del veicolo
Articolo 39 .....	Rinvii
Articolo 40 .....	Entrata in vigore

## **PARTE PRIMA**

### **SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON AUTOVETTURA FINO A 9 POSTI COMPRESO IL CONDUCENTE**

#### **Art. 1 – Disciplina del servizio**

Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative all'esercizio dell'attività del servizio di noleggio con conducente da esercitarsi con autovetture, motocarrozze e veicoli a trazione animale di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, con esclusione della disciplina del servizio di taxi.

tale servizio è altresì disciplinato dalle seguenti norme:

dagli artt.8, 19 e 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

dal D. Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);

dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione del Nuovo codice della strada);

dalla Legge 15 gennaio 1992, n. 21;

dalla Legge Regionale 3 aprile 1995, n. 14;

da ogni altra disposizione generale o speciale avente attinenza con il servizio disciplinato dal presente regolamento.

#### **Art. 2- Definizione del servizio**

Il servizio di noleggio con conducente, assicura la mobilità di trasferimento e di rappresentanza, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea. Si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.

#### **Art. 3 Autorizzazione all'esercizio e figure giuridiche di gestione**

Il servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.

Ogni autorizzazione si riferisce ad un singolo veicolo.

Ai sensi di quanto disposto dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, articolo 7, comma 1, i titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio possono:

3.1) essere iscritti, nella qualità di titolari d'impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;

3.2) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;

3.3) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;

3.4) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della Legge 21/1992;

Qualora per l'esercizio del noleggio si adotti la forma della persona giuridica (S.p.a., S.r.l., ecc.) le autorizzazioni devono sempre essere intestate a singole persone fisiche anche quando sono conferite alla società in qualità di dotazione d'impianto.

Nei casi di cui al comma 3, è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.

In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, l'autorizzazione non potrà essere trasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

#### **Art. 4 - Condizioni d'esercizio**

1. In capo ad uno stesso soggetto è vietato il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio di taxi. E' vietato altresì il cumulo di autorizzazioni per servizio da noleggio con licenze per servizio taxi anche alle cooperative ed alle altre forme di gestione associata del servizio. E' invece ammesso il cumulo in capo ad un medesimo soggetto di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
2. L'autorizzazione deve essere sempre tenuta a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti, allo scopo di certificarne l'impiego in servizio da noleggio.
3. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo dipendente o da un collaboratore familiare, sempreché iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, conformemente a quanto previsto dall'art. 230-bis del codice civile.
4. Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L'elenco è allegato in copia autenticata all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.

#### **Art. 5 - Numero autorizzazioni**

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 comma 1, lettera a) della legge 15 gennaio 1992, n. 21, il numero dei veicoli destinati al servizio N.C.C. è stabilito in n° 5 autovetture fino a nove posti, compreso il conducente.

#### **Art. 6 - Riconoscibilità delle autovetture**

Le autovetture in servizio di noleggio portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio", unitamente allo stemma del Comune. Le vetture sono altresì dotate di una targa posteriore inamovibile recante la dicitura " NCC ", il numero progressivo di autorizzazione e lo stemma del Comune.

#### **Art. 7 - Operatività del servizio**

Il servizio di noleggio con conducente opera senza limiti territoriali. Ai noleggiatori provenienti da altri comuni o da Stati della Comunità Europea è concessa l'acquisizione di traffico nel territorio del Comune a condizione di reciprocità.

## **Art. 8 – Tariffe**

Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Ministero dei Trasporti che determina una tariffa chilometrica minima e massima; il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali; la prestazione del servizio non è obbligatoria.

## **Art. 9 - Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore**

L'esercizio della professione di noleggiatore è consentito ai cittadini italiani o equiparati, iscritti nel "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" tenuto presso la Camera di Commercio, ed in possesso dei seguenti requisiti:  
certificato di abilitazione professionale previsto dal comma 8 dell'art. 116 del vigente C.d.S.;  
idoneità morale.

## **Art. 10 - Requisiti e ubicazione della rimessa**

1. L'autorizzazione, in base a valido titolo giuridico, è altresì subordinata alla disponibilità di una rimessa idonea e di dimensioni compatibili con il numero dei mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio.
2. La rimessa deve essere situata, esclusivamente, nel territorio del comune.
3. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse.

## **Art. 11 - Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni**

1. Le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli a soggetti che abbiano la proprietà o disponibilità in leasing del veicolo.
2. Il bando è indetto entro 60 giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

## **Art. 12 - Contenuti del bando**

1. Il bando del concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni deve contenere:
  - a. numero delle autorizzazioni da assegnare;
  - b. elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
  - c. indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
  - d. indicazione del termine per la presentazione delle domande;
  - e. schema di domanda per la partecipazione al concorso, contenente la dichiarazione di proprietà o di disponibilità del veicolo.

## **Art. 13 - Presentazione delle domande**

1. Le domande di ammissione al concorso per l'assegnazione della autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, redatte in carta legale ed indirizzate al Dirigente del Servizio, devono essere presentate direttamente al Comune o spedite a mezzo raccomandata A.R.

2. Nelle domande di cui al comma 1 del presente articolo devono essere indicati:
  - a. cognome e nome;
  - b. luogo e data di nascita;
  - c. cittadinanza;
  - d. residenza o domicilio al quale devono essere inviate le comunicazioni relative al concorso;
  - e. codice fiscale;
  - f. titolo di studio;
  - g. numero e data di iscrizione al Ruolo dei Conducenti;
  - h. dichiarazione attestante il possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada;
  - i. numero e data di iscrizione al R.E.A. presso la Camera di Commercio, e/o al Registro delle Imprese Artigiane, ai sensi della legge 08.08.1985, n. 443, per le imprese già esercenti l'attività;
  - j. dichiarazione di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art.5, comma 2 e 4 del D. Lgs. 31.03.1998, n. 114;
  - k. dichiarazione di non aver riportato condanne penali di cui agli articoli 11 e 92 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18.06.1931, n. 773;
  - l. dichiarazione che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza e di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575 (antimafia);
  - m. dichiarazione di non aver trasferito precedente autorizzazione o autorizzazione da almeno 5 anni;
  - n. dichiarazione di non essere incorso, nel quinquennio precedente, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione o autorizzazione anche da parte di altri comuni;
  - o. dichiarazione di essere fisicamente idoneo al servizio;
  - p. eventuale dichiarazione ai sensi dell'art. 12 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773.
3. Alle domande possono essere allegati eventuali titoli di preferenza.
4. Eventuali altri requisiti per la partecipazione al concorso di cui al primo comma del presente articolo possono essere stabiliti a cura del Dirigente del Servizio nel relativo bando.

#### **Art. 14 - Titoli oggetto di valutazione**

1. Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio da noleggio, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico suo delegato, procede alla valutazione dei titoli posseduti a cui è assegnato il punteggio appresso indicato:
  - a. idoneità conseguita a norma della legge regionale 3 aprile 1995 n. 14 punti 5
  - b. laurea punti 4;
  - c. diploma di maturità punti 3; diploma di maturità specifico nell'ambito del settore turistico 1 ulteriore punto.
  - d. periodi di servizio – computati in semestri e fino ad un massimo di quattro semestri prestati in qualità di dipendente da un'impresa che gestisce il noleggio con conducente: per ogni semestre punti 0,2.
  - e. nuova impresa (non titolare di alcuna autorizzazione N.C.C.) punti 0,2.

2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai titoli posseduti. In caso di possesso del diploma di laurea non viene computato, ai fini del punteggio totale, il punteggio del diploma di maturità.
3. Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, l'autorizzazione viene assegnata al più anziano d'età. Quando anche l'età non rappresenti elemento discriminatorio, si fa riferimento alla data di presentazione della domanda di ammissione al concorso.

#### **Art. 15 - Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione**

1. Il Responsabile del servizio o suo delegato, approvata la graduatoria di merito, provvede a rilasciare l'autorizzazione.
2. All'assegnatario dell'autorizzazione è vietato svolgere qualsiasi attività incompatibile con quella di autonoleggiatore.

#### **Art. 16 - Trasferibilità dell'autorizzazione**

1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio, per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
  - che il titolare sia assegnatario dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
  - che abbia compiuto sessant'anni;
  - che sia diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
2. Il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio "mortis causa" è autorizzato a favore di uno degli eredi, in possesso dei requisiti di cui all'art. 9, appartenenti al nucleo familiare del titolare. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad un soggetto terzo nel termine perentorio di due anni. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.
3. Il Responsabile del Servizio dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
  - il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
  - la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'erede, a cui volturare l'autorizzazione;
  - il cessionario o l'erede devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 9.
4. Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisto di una nuova autorizzazione.

#### **Art. 17 - Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio**

1. In caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o mortis causa, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla voltura del titolo.

2. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata al Comune nel termine perentorio di due giorni.

### **Art. 18 - Acquisizione della corsa**

1. Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa del vettore situata nel comune.
2. L' inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa situata nel comune di Poggiardo, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell' utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni.
3. Al noleggiatore è vietata l' acquisizione di traffico mediante sosta su spazi ed aree pubbliche.

### **Art. 19 - Comportamento del conducente in servizio**

1. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore ha l'obbligo di:
  - a) non rifiutarsi di prestare il servizio;
  - b) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
  - c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
  - d) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
  - e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi in caso di avaria del mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
  - f) consegnare al competente ufficio comunale qualunque oggetto dimenticato da clienti all'interno del mezzo;
  - g) avere cura di tutti gli aspetti relativi alla qualità del trasporto;
  - h) compilare e tenere un "foglio di servizio" completo dei seguenti dati:  
Fogli numerati e con progressione numerica;  
Timbro dell'Azienda e/o società titolare dell'Azienda.
2. La compilazione dovrà essere singola per ogni prestazione e prevedere l'indicazione di:  
Targa veicolo;  
Nome del conducente;  
Data, luogo e km. di partenza e arrivo;  
Orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;  
Dati del committente.

### **Art. 20 - Collaborazione alla guida**

1. I titolari di autorizzazione all'esercizio del noleggio possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo grado, purché regolarmente iscritti al ruolo di cui all'art. 9.

### **Art. 21 - Interruzione del trasporto**

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.



## **Art. 22 - Trasporto di soggetti diversamente abili**

1. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria alla salita e discesa dal mezzo, di soggetti diversamente abili e di predisporre eventuali supporti necessari alla loro mobilità.
2. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei soggetti diversamente abili è effettuato gratuitamente.

## **Art. 23 - Contachilometri**

1. I veicoli adibiti al servizio di noleggio sono dotati di contachilometri generale e parziale.
2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, deve esserne data notizia all'utente ed al competente ufficio comunale.

## **Art. 24 - Locazione temporanea ed eccezionale delle vetture impiegate in servizio di noleggio con conducente**

1. Il Responsabile autorizza la locazione temporanea ed eccezionale di vetture immatricolate in servizio di noleggio con conducente per la sostituzione di vetture guaste o che hanno subito incidenti. La locazione è soggetta alle seguenti condizioni:  
la locazione è consentita solo tra ditte autorizzate all'esercizio del noleggio con conducente operanti nel Comune;  
la vettura locata e quella sostituita appartengono entrambe al contingente definito dal Comune ai sensi dell'art. 5;  
il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e, comunque, i trenta giorni nell'arco dell'anno;  
l'autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo.

## **Art. 25 - Vigilanza**

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è demandata agli organi della Polizia Municipale, nonché agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 del c.p.p..

## **Art. 26 - Sanzioni**

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento, quando non sanzionate da specifiche norme in materia, sono così stabilite:
  - a. sanzioni amministrative pecuniarie da € 25,00 a € 500,00;
  - b. sanzioni amministrative accessorie.
2. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00 in caso di:
  - a. violazione della disposizione di cui all'art. 4, comma 2 e 4;
  - b. violazione delle disposizioni di cui all'art. 6;
  - c. violazione delle disposizioni di cui all'art. 10, comma 3;

3. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione incorra, nel corso di un anno, in due violazioni tra quelle previste nel precedente comma si applica la sanzione accessoria della sospensione della autorizzazione per un periodo da due a venti giorni.
4. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00 in caso di violazione dell'art. 4, comma 3, qualora l'attività sia esercitata da un dipendente o collaboratore familiare non iscritto nel ruolo di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21. La stessa sanzione si applica anche per le violazioni di cui all'art. 19, comma 2. Alle suddette violazioni consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della autorizzazione per un periodo da due a venti giorni.
5. La sanzione accessoria della sospensione della autorizzazione va comunicata all'Ufficio Provinciale della M.C.T.C. per gli eventuali provvedimenti di competenza.

#### **Art. 27 - Rinuncia all'autorizzazione**

1. Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare comunicazione scritta di rinuncia al competente ufficio comunale.

#### **Art. 28 - Sospensione dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione è sospesa dal responsabile del servizio, per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi:
  - a. violazione di norme del codice della strada tali da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati;
  - b. violazione di norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
  - c. violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi così come previste dall'articolo 4, comma 4;
  - d. violazione delle norme che regolano il trasporto delle persone diversamente abili così come previste all'articolo 22;
  - e. violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività di noleggio.
2. Il Responsabile del servizio, dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.
3. La sospensione viene comunicata all'Ufficio provinciale della motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

#### **Art. 29 - Revoca dell'autorizzazione**

1. Il Responsabile del servizio, dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:
  - per la violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di autorizzazioni all'esercizio del servizio di noleggio con licenze per il servizio taxi;
  - quando in capo al titolare dell'autorizzazione vengano a mancare i requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore;
  - quando il titolare dell'autorizzazione svolga attività giudicate incompatibili con quella di autonoleggiatore;
  - per violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni, così come previsto dall'art. 16;

per sospensione ingiustificata del servizio per più di 180 giorni, anche non consecutivi, nell'arco di un anno.

2. La revoca viene comunicata all'Ufficio Provinciale della M.C.T.C. per gli eventuali provvedimenti di competenza.

#### **Art. 30 - Decadenza dell'autorizzazione**

1. Il Responsabile del servizio, dispone la decadenza dell'autorizzazione per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'articolo 17.
2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

#### **Art. 31 - Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione**

1. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione.

#### **Art. 32 - Irrogazioni delle sanzioni**

1. Le sanzioni sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n.689 e successive modificazioni.

## **PARTE SECONDA**

### **SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON AMBULANZE**

#### **Articolo 33 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO**

1. Il servizio di noleggio con conducente svolto con l'impiego di autoveicoli speciali del tipo "Autoambulanze" omologati in ottemperanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285 e successive modificazioni, istituito nel territorio di questo Comune è disciplinato:
  - dal Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285 e successive modificazioni e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16/12/1992 n.495 e successive modificazioni;
  - dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21;
  - dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 01/09/2001 n° 137;
  - dalla legge regionale 3 Aprile 1995, n° 14.

#### **Art. 34 - Definizioni e classificazioni**

1. Sono definite imprese esercenti servizi di noleggio di ambulanze con conducente quelle che, in possesso dei requisiti relativi all'accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, secondo quanto disposto dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, e successive modificazioni, svolgono attività per prestazioni di trasporto di persone dietro corrispettivo e sulla base della licenza comunale di esercizio, utilizzando ambulanze rispondenti alle caratteristiche tecniche di esercizio, delle quali hanno la disponibilità.

### **Art. 35 – Autorizzazione**

1. L'attività di noleggio di ambulanze con conducente è subordinata al rilascio, alle imprese in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento, di apposita autorizzazione da parte del Comune.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 consente lo svolgimento professionale dell'attività di noleggio di ambulanze con conducente e l'immatricolazione delle ambulanze da destinare all'esercizio.
3. L'autorizzazione non è soggetta a limiti territoriali. L'esercizio dei servizi internazionali è, peraltro, subordinato al possesso, da parte del titolare, del legale rappresentante o di chi dirige, in maniera continuativa ed effettiva, l'attività di trasporto, dell'attestato di idoneità professionale esteso all'attività internazionale.
4. Copia conforme dell'autorizzazione deve essere conservata a bordo di ogni ambulanza che è stata immatricolata in base ad essa.

### **Art. 36 - Contingente numerico**

1. Non si applica alcun contingentamento numerico (organico dei veicoli) per il rilascio delle AUTORIZZAZIONI per l'esercizio del servizio di NOLEGGIO con CONDUCENTE di AUTOAMBULANZE.

### **Art. 37 - Rilascio delle autorizzazioni**

1. Fino all'emanazione da parte della Regione Puglia delle norme in materia, le licenze vengono rilasciate relativamente ai singoli veicoli nella disponibilità dell'impresa interessata.
2. L' autorizzazione è rilasciata quando la sede legale e la rimessa del soggetto richiedente insistono nel territorio del Comune di Poggiardo.
3. La richiesta di rilascio di autorizzazione deve contenere i dati e le dichiarazioni di cui all'art. 13 del presente regolamento. Nella stessa deve essere dichiarato anche di essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo da adibire al servizio e di avere la disponibilità, nel territorio comunale, di una rimessa idonea allo stazionamento del veicolo di servizio.

### **Art. 38 - Sostituzione di veicolo**

1. E' consentita all'impresa la sostituzione di autoambulanze già immatricolate a proprio nome nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti eventi temporanei:
  - a) guasto meccanico, furto o incendio;
  - b) caso fortuito o forza maggiore.
2. L'autoambulanza locata senza conducente è utilizzata per il medesimo uso cui è adibito il veicolo sostituito.

### **Art. 39 - Rinvii**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle norme statali e regionali vigenti in materia.

### **Art. 40 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dall'esecutività della Delibera di approvazione.
2. Dalla data di entrata in vigore è abrogata ogni altra disposizione regolamentare comunale in materia.